



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE
E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 DGSA Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed
emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/29
Allegati: n.2

ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME
Assessorati alla Sanità
Servizio Veterinario

Agli II.ZZ.SS.

E per conoscenza

MASAF
Dipartimento della politica agricola
comune e dello sviluppo rurale

ISS – Roma
protocollo.centrale@pec.iss.it
barbara.chiappini@iss.it
gabriele.vaccari@iss.it

AI CEA - IZSTO
izsto@legalmail.it

ASSONAPA – Roma
direzione@assonapa.it

LGS – Cremona
mazza.r@agrotis.it

AGRIS - Sardegna
acarta@agrisricerca.it

Uff 1 DGSA

Alle Organizzazione dei veterinari
FNOVI
SiVEMP
SI.Ve.Me.P.
SiVELP

Oggetto: Piano nazionale di selezione genetica ai fini della resistenza alle TSE nei piccoli ruminanti – DM 25 novembre 2015, pubblicato in G.U. n. 21 del 27.01.2016 – *Documento di affiancamento*: Indicazioni operative per la prosecuzione delle attività ed interruzione rimborsi-

Facendo seguito alle note ministeriali n. 17029 del 10 giugno 2025 e n. 17475 del 12 giugno 2025, con le quali era stata comunicata la cessazione dei rimborsi da parte del SSN circa le attività di genotipizzazione a seguito dell'applicazione del piano di selezione genetica (PSG) e del programma di genotipizzazione caprina (PGC), a partire dal 1° gennaio 2026, si precisa quanto segue.

Sulla base di quanto previsto dal DM 25 11 2015 (Allegato I, Parte D, punto 2 (lettera f), e all'art. 5) e in esito alle decisioni assunte dalla Commissione Nazionale di Coordinamento (istituita ai sensi del medesimo D.M., punto

3, parte D, allegato I) nelle riunioni del 22 e 23 luglio 2025, nonché del confronto con tutte le Regioni e le Province Autonome (come riportato nel verbale del 26 novembre 2025, che si allega) è stato concordato che le attività di genotipizzazione in modalità rimborsabile proseguiranno fino al 30 giugno 2026. È stato altresì deliberato che tali attività, ai fini della strategia di eradicazione della scrapie, dovranno comunque continuare anche successivamente alla cessazione dei rimborsi, a sostegno delle azioni già intraprese.

Tale proroga oltre a rispondere all'esigenza di garantire una programmazione ordinata e graduale nella fase di cessazione dei rimborsi per le spese dei test di genotipizzazione, consentirà ancora agli operatori (allevatori) di accedere all'“aiuto accoppiato” di cui all'art. 25 del D.M. 23 dicembre 2022 del MASAF (pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 47 del 24 febbraio 2023).

A tal fine è stato predisposto un documento di istruzioni operative per la prosecuzione delle attività di genotipizzazione ai fini della selezione genetica, con indicazioni sui punti essenziali per assicurare continuità alle attività.

Si precisa che, con riferimento alle note ministeriali richiamate nel documento di istruzioni, restano valide le specifiche tecniche in esse contenute, mentre le indicazioni di carattere finanziario (riguardo le genotipizzazioni) non troveranno applicazione qualora risultassero in contrasto con quanto disposto nello stesso medesimo.

Ai fini di una buona programmazione le Regioni e le Province autonome attraverso i propri servizi veterinari delle AASSLL, sono invitate a:

- assegnare entro dicembre 2025 i livelli di rischio/qualifica aziendale di cui al D.M. 25 novembre 2015 a tutte le aziende e stabilimenti interessati;
- informare formalmente gli operatori che il Piano Selezione Genetica (PSG) e il Programma di genotipizzazione caprina (PCG) proseguono secondo le modalità del D.M. vigente e note ministeriali collegate e che, a partire dal 1° luglio 2026, il costo delle genotipizzazioni per il PSG e PGC non sarà più a carico del SSN.

Ferma restando la competenza dei Direttori degli IZZSS nella definizione dei costi delle analisi, con cui le Regioni dovranno confrontarsi, si suggerisce come orientamento comune di uniformare il costo complessivo massimo per la genotipizzazione a 15,00 euro, raccomandando di non superare il costo unitario complessivo (escluso il personale) dichiarato annualmente nelle rendicontazioni SIR (Vetinfo) precisando che qualora il costo effettivo delle analisi risultasse inferiore, non potrà essere richiesto o applicato un costo maggiore.

Si specifica che le istruzioni operative allegate non si applicano alle razze in via di estinzione, in contrazione numerica o inserite in programmi genetici con finalità di conservazione e che non sarà più consentito il rimborso degli esami di “genotipizzazione a destino” di cui alla nota n. 17866 del 27 luglio 2021; diversamente per le attività conseguenti all'insorgenza di focolai di scrapie, si potrà a richiederne il rimborso secondo le modalità attualmente in vigore.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato il documento “Istruzioni operative per la prosecuzione delle attività di genotipizzazione” e le note ministeriali richiamate nello stesso.

Ringraziando per la collaborazione, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE

*Dr. Giovanni Filippini



Giovanni
Filippini
15.12.2025
14:43:46
GMT+01:00

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Referente del procedimento:

Ruocco Luigi –Direttore Uff. 3 l.ruocco@sanita.it - 06.5994.6755

Maria Gabriella Perrotta Uff. 3 mg.perrotta@sanita.it – 06.5994.6938

Istruzioni operative
per l'applicazione del DM 25 novembre 2015
(GU del 27/01/2016) a partire dall'anno 2026

Premessa e riferimenti normativi

Il DM 25 novembre 2015 (di seguito DM), con il quale è stata definita la strategia di eradicazione della scrapie ovina classica, **rimane pienamente valido per la definizione degli obblighi di selezione genetica** (in linea con il Regolamento UE 999/2001 e s.m.i.). Restano quindi operativi i piani di selezione genetica (di seguito PSG) per la resistenza alla scrapie classica degli ovini predisposti dalle Regioni e dalle PA ai sensi del DM e del relativo Manuale applicativo PSG (Nota n.15672 del 30.06.2016).

Con la **nota ministeriale n. 17029 del 10/06/2025 e n. 17475 del 12/06/2025 il Ministero della Salute ha reso noto** che, dal **1° gennaio 2026**, a causa della cessazione dei cofinanziamenti comunitari, le analisi genetiche previste per la conduzione e la prosecuzione dei PSG non saranno più a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ma degli operatori, salvo situazioni particolari autorizzate dalla Direzione Generale della Sanità Animale e contemplate nel presente documento o specifiche note. In ogni caso resta ferma la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di utilizzare risorse finanziarie proprie, senza che ciò comporti oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Regioni e le Province autonome possono fare riferimento agli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale qualora l'attuazione del programma di genotipizzazione sia svolta in modo efficace, completo e dimostrato dagli andamenti positivi nell'ambito delle valutazioni LEA.

In modo analogo, quindi senza oneri per il Servizio Sanitario Nazionale, resta operativo anche il **Programma di genotipizzazione caprina** (PGC) ai sensi della nota n.15403 del 2016 s.m.i.

Per favorire la prosecuzione delle attività del PSG potrà essere riconosciuto il rimborso degli esami di genotipizzazione relativi ai **campioni prelevati e conferiti ad uno dei laboratori di analisi di cui all'All.1 Parte C paragrafo I** (farà fede la **data di accettazione**) **entro e non oltre il 30/06/2026**.

Principio generale e obiettivo da perseguire:

La selezione genetica resta condizione indispensabile per prevenire l'insorgenza di casi di scrapie classica e per accedere a riconoscimenti sanitari o premi per i quali il Ministero della salute fornisce attestazione di idoneità al MaSAF/AGEA.

Le attività di genotipizzazione, selezione e disseminazione applicate grazie ai PSG hanno consentito una chiara riduzione della diffusione della malattia a livello nazionale: ciò sottolinea l'**importanza di proseguire le attività dei PSG come da DM**, ai fini dell'eradicazione della malattia con i conseguenti vantaggi per l'intero comparto zootecnico, nonostante la cessazione del rimborso delle genotipizzazioni.

Condizioni principali per la prosecuzione del PSG

Obbligatorietà del PSG.

Il PSG **nella specie ovina resta operativo e vincolante** per tutti gli stabilimenti **come da DM**, fatta eccezione per quelli *a carattere familiare* in cui sono detenuti animali *o per autoconsumo o da compagnia o per finalità didattico-sociali*, e comunque non destinati alla riproduzione (per fini commerciali) o alla produzione di alimenti (DM art.3, p.1). Qualora tali allevamenti familiari assumano in seguito la qualifica di “allevamento commerciale” (cfr. nota n. 26745 del 17 novembre 2021, di cui restano fermi i principi generali, ma non più le disposizioni relative ai rimborsi delle genotipizzazioni), essi rientrano a pieno titolo nell’ambito applicativo delle presenti istruzioni, ivi compresa la cessazione dei rimborsi delle attività di genotipizzazione. A partire **dal 01/07/2026 è sospeso** il finanziamento pubblico delle genotipizzazioni, con l’eccezione di quelle previste dalla gestione dei focolai e per l’attuazione dei programmi di controlli genetici a campione (di cui all’Allegato VII, capitolo C, parte 1, punto 8 del Reg. (CE) 999/2001). Tale sospensione **non modifica la struttura normativa del PSG**, sia per gli obblighi in generale sia per quelli connessi alla certificazione genetica delle greggi (Allegato 1, Parte B, punto IV).

Assegnazione dei livelli di certificazione genetica.

Entro il 31/12/2025 tutte le operazioni necessarie all’assegnazione o all’aggiornamento della certificazione genetica delle greggi devono essere **espletate, in modo da massimizzare il numero di prelievi da effettuarsi** entro la data del 30/06/2026, ancora rimborsabili dal SSN.

La certificazione deve essere allineata alla situazione dello stabilimento, per tutte le greggi in ciascuna Regione o Provincia Autonoma, come previsto dall’Allegato 1, Parte B, punto IV del DM 25/11/2015. Al riguardo si rammenta che i livelli di certificazione genetica si basano esclusivamente sull’impiego degli arieti (o comunque i maschi) per la riproduzione e non sulla sola presenza in allevamento e che, l’attribuzione/aggiornamento delle stesse qualifiche, deve quindi necessariamente riflettere tale condizione

A tutti gli stabilimenti soggetti obbligatoriamente al PSG deve essere assegnato un livello di certificazione coerentemente con quanto previsto dal piano stesso. Il livello attribuito dovrà riflettere fedelmente la situazione reale dei capi riproduttori presenti e del periodo di tempo di utilizzo, nonché le genotipizzazioni registrate. In mancanza di sufficienti evidenze deve essere assegnato il livello di certificazione IV. Il livello di certificazione è opportunamente registrato in BDN a cura del servizio veterinario della ASL.

In base a tale livello o ai livelli già acquisiti, tutti gli stabilimenti devono rispettare gli obblighi previsti per:

- la movimentazione intra- ed extra-regionale, ivi inclusa la relativa certificazione sanitaria e la corretta e completa compilazione del DDA;
- l’accesso ai benefici dei Piani di sviluppo rurale (ove previsti).

L’aggiornamento delle certificazioni deve essere effettuato senza indugio a seguito di ogni variazione della situazione del gregge e, in ogni caso, deve prevedere una verifica almeno semestrale da parte dei servizi veterinari locali/regionali e, l’aggiornamento formale con cadenza annuale.

Mantenimento dei flussi dati.

Le attività di registrazione e trasmissione dei dati **proseguono secondo i flussi attualmente in essere.**

Indicazioni operative

Ai fini dell'ammissibilità al rimborso, **le operazioni di prelievo e di conferimento al laboratorio di analisi (farà fede la data di accettazione)** per la genotipizzazione di tutti gli arieti destinati alla riproduzione devono essere espletate **entro e non oltre il 30/06/2026**. Devono risultare registrati in BDN, per ogni gregge:

- il genotipo certificato di ciascun maschio riproduttore;
- il livello genetico dello stabilimento, ai sensi dell'Allegato 1 del DM 25.11.2015.

Salvo che il fatto non costituisca reato, qualsiasi illecito sarà sanzionato ai sensi dei D.Lgs. n. 134/2022 e n. 136/2022 ss.mm.ii.

La movimentazione degli ovini continuerà a seguire le disposizioni del DM 25/11/2015 e successive note esplicative. In particolare, si rammenta che la movimentazione degli ovini verso altri stabilimenti deve essere aderente a quanto già definito nella nota ministeriale n. 26745 del 17.11.2021, solo se i maschi sono identificati singolarmente e:

- hanno genotipo ARR/ARR, registrato correttamente in BDN;
- hanno un genotipo diverso da ARR/ARR, registrato correttamente in BDN, e la movimentazione è autorizzata dalla ASL (blocco condizionato);
- sono castrati (sesso MC registrato correttamente in BDN).

Per quanto invece riguarda le movimentazioni di femmine da riproduzione, si ricorda che le stesse dovranno provenire da greggi di livello di certificazione pari o superiore rispetto alla certificazione del gregge di destinazione. Al fine di garantire il mantenimento e favorire il progredire del livello sanitario delle greggi, è fatto divieto di movimentare, in generale e in particolare verso allevamenti con livello di certificazione inferiore, capi di cui sia noto il genotipo come *non idoneo*, incluse le femmine. Indipendentemente dal livello di certificazione del gregge di provenienza è comunque ammessa l'introduzione di femmine con genotipo resistente omozigote destinate alla riproduzione nelle greggi di livello I e con genotipo resistente omozigote o eterozigote nelle greggi di livello IIa e IIb in modo da non determinare alcuna modifica del livello di certificazione genetica raggiunta.

Controlli e sanzioni

- Le autorità sanitarie veterinarie potranno effettuare controlli in ogni momento previa motivata ragione.
- I controlli a campione, documentali e/o genetici, proseguono come previsto dal DM.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 134/2022 e n. 136/2022 ss.mm.ii.), salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le relative sanzioni e/o misure correttive (Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 e Reg. UE 625/2017).

- La mancanza di certificazione comporterà:
 - restrizioni alla movimentazione;
 - in caso di focolaio, l'obbligo di eliminazione dei soggetti suscettibili con valutazione della possibilità di escludere la corresponsione dell'indennizzo.

Fermo restando quanto previsto in materia di sanzioni dai Decreti Legislativi n. 134 e n. 136 del 2022, i Servizi Veterinari della ASL potranno avviare procedure per il recupero delle somme erogate a valere sul fondo del Servizio Sanitario Nazionale per esami di genotipizzazione, nel caso in cui tali esami risultino effettivamente riferiti: ad attività sporadiche e non strutturate o svolte per ottenere un livello di certificazione, o ancora non corrispondenti a tutta la quota maschile in età riproduttiva presente nell'allevamento. Il recupero potrà avvenire qualora sia accertato che, a tali attività, non abbia fatto seguito una continuità operativa conforme agli obblighi e agli obiettivi stabiliti dal Decreto Ministeriale del 25 novembre 2015.

Compiti delle autorità sanitarie territoriali

Si raccomanda a tutte le Regioni, PP.AA. e AASSLL di:

- informare formalmente gli operatori che **il PSG prosegue come da DM**, ma che, a partire dal 01/07/2026, il costo delle genotipizzazioni non sarà più a carico del SSN;
- informare gli operatori degli obblighi di cui all'allegato 2, parte B del DM e dei relativi obblighi e benefici associati a ciascun livello di certificazione genetica registrata in BDN;
- verificare la situazione *delle genotipizzazioni* degli animali e delle greggi in BDN;
- verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia di identificazione e registrazione di animali e stabilimenti;
- **entro il 30.06.2026**, completare e/o aggiornare in BDN la sezione relativa alla certificazione di ciascun stabilimento ovino rientrante nel PSG. Al riguardo, resta comunque inteso che, a far data dal 01.07.2026, l'aggiornamento delle certificazioni dovrà essere effettuato senza indugio a seguito di ogni variazione della situazione del gregge e, in ogni caso, con verifica semestrale e azione formale almeno con cadenza annuale come previsto dal DM.

Considerato che la valutazione del buon andamento del PSG rientra tra i criteri di verifica dei LEA, è obbligo di ciascuna Regione/PP.AA. garantirne la piena attuazione. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono fare riferimento agli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale qualora l'attuazione del programma di genotipizzazione sia svolta in modo efficace, completo e dimostrato da andamenti positivi delle frequenze dell'allele di resistenza e dalle certificazioni dei livelli delle aziende/stabilimenti.

Costi e compensazioni

Il costo degli esami di genotipizzazione (tranne che nei casi espressamente previsti autorizzati dalla DGSA o salvo quanto definito in premessa) **sarà a carico degli operatori a decorrere dal 01/07/2026.**

Restano validi i meccanismi di compensazione in caso di eliminazione dei soggetti non idonei (art. 4 del DM 25/11/2015) salvo quanto definito nella nota 26745 del 17/11/2021 s.m.i..

A partire dal 01/07/2026, considerati gli anni trascorsi dall'entrata in vigore dell'obbligo di applicazione del Piano nazionale:

- **non sarà più ammesso il rimborso** delle genotipizzazioni effettuate ai fini della verifica del genotipo degli animali, ovvero: maschi riproduttori, femmine costituenti gruppi di monta anche se autorizzati e iscritte al LG e R.A. – DM all.I parte B paragrafo I punti 1 e 2;
- **non sarà più ammesso il rimborso** delle genotipizzazioni effettuate sui capi destinati alla *vendita da vita*, indipendentemente dal livello del gregge;
- per i livelli da IIb a IV, sebbene la genotipizzazione dei *capi da vita* resti prevista da DM, la stessa non è in alcun caso ammissibile al rimborso;
- nessuna genotipizzazione deve essere richiesta agli operatori al di fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa vigente;
- **non sarà più consentito** il rimborso degli esami di “genotipizzazione a destino” relativi ad animali provenienti da *altra zona o Stato Membro con qualifica per scrapie (All. VIII Reg. (CE) N. 999/2001)* precedentemente previsto con nota ministeriale n.17866 del 27. 07. 2021;
- **non è ammissibile il rimborso per gruppi di monta composti da soggetti di sesso femminile come previsto da DM all'Allegato 1 parte B paragrafo I punto 2.**

A partire dal 01/07/2026, il rimborso è ammissibile solo per le situazioni seguenti:

- capi appartenenti a focolai di scrapie classica, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle relative disposizioni ministeriali;
- esigenze motivate e particolari, espressamente autorizzate dalla Direzione Generale della Sanità Animale;
- razze in via di estinzione, a contrazione numerica o inserite in programmi genetici con finalità di conservazione, fino alla scadenza stabilita da specifiche note ministeriali o da programmi regionali approvati a livello ministeriale;
- casi specifici che potranno essere individuati con successivi atti ministeriali a firma del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale.

Sistema informativo

- La registrazione e trasmissione dei dati devono proseguire secondo i flussi attualmente in uso;
- le Regioni e le PP.AA. o i Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali sono responsabili della registrazione dei genotipi e dell'aggiornamento su VETINFO/BDN dei livelli genetici acquisiti;
- le Regioni e le PP/AA (anche per il tramite degli IIZZSS) e l'ASSONAPA proseguono con le usuali modalità nell'alimentazione della banca dati nazionale per la selezione genetica (BDNSG), gestita dall'IZSPLV;
- attraverso la disponibilità di questi dati, sarà possibile attribuire lo stato sanitario, programmare i prelievi, autorizzare le movimentazioni, condurre i controlli e valutare l'andamento generale.

Aspetti Conclusivi

Per gli aspetti tecnici-sanitari non espressamente riportati nel presente documento, si rimanda alla normativa vigente e alle relative note e circolari ministeriali esplicative.

Per quanto attiene agli allegati restano validi gli elementi tecnici-sanitari ma non l'ammissibilità al finanziamento fatto salvo i casi e le situazioni previste.

ALLEGATI:

NOTA N. 23120 del 06/11/2014 - Oggetto: Controllo delle scrapie nelle capre attraverso la genetica: piano d'azione per l'incremento del livello di resistenza della popolazione caprina italiana, per una più efficace gestione dei focolai e possibile applicazione nella selezione .

NOTA N. 27278 del 23/12/2014 - Oggetto: Controllo della scrapie attraverso la genetica.

NOTA N. 5483 del 04/03/2015 – Oggetto: Controllo della scrapie nelle capre attraverso la genetica: piano d'azione per l'incremento del livello di resistenza della popolazione caprina italiana, per una più efficace gestione dei focolai e possibile applicazione nella selezione – Collaborazione.

NOTA N. 13771 del 07/06/2016 - Oggetto: Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alle scrapie e incrementare il livello di resistenza della popolazione caprina italiana.

NOTA N. 15403 del 27/06/2016 - Oggetto: Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alla scrapie e incrementare il livello di resistenza della popolazione caprina italiana – Integrazione e chiarimento nota 13771 del 07/06/2016.

NOTA N. 15672 del 30/06/2016 - Oggetto: Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 Misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale. Linee Guida.

NOTA N. 32406 del 27/12/2018 - Oggetto: SCRAPIE: D.M. 25 novembre 2015 – Programma di selezione genetica per la tutela delle razze in via di estinzione.

NOTA N. 5459 del 27/02/2019 - Oggetto: Piano di selezione genetica: D.M. 25 novembre 2015 – Chiarimenti per eliminazione dei soggetti suscettibili delle razze comuni e non in via di estinzione o a notevole contrazione numerica – Indennizzi.

NOTA N. 19770 del 18/07/2019 - Oggetto: Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione una base dati nazionale.

NOTA N. 5423 del 02/03/2021 - Oggetto: Procrastinazione delle attività di genotipizzazioni ed eliminazione soggetti di cui al DM 25.11.2015.

NOTA N. 26745 del 17/11/2021 - Oggetto: Eliminazione genotipizzazioni e indennizzi dei soggetti di cui al DM 25.11.2015.

NOTA N. 17049 del 13/07/2022 - Oggetto: SCRAPIE – Genotipizzazione becchi sul territorio italiano per individuare i soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione una base dati nazionale – Nota Ministeriale n.19770 del 18.07.2019 e e-mail del 18.11.2019.

NOTA N. 20852 del 31/08/2022 - Oggetto: Genotipizzazione becchi sul territorio italiano i soggetti resistenti alla scrapie per la costituzione una base nazionale.

NOTA N. 23045 del 27/09/2022 – Oggetto: Genotipizzazioni e indennizzi dei soggetti di cui al DM 25.11.2015 - ulteriori chiarimenti nota 0026745-17/11/2021

NOTA N. 11241 del 27/03/2024 - Oggetto: Applicazione del piano di selezione genetica di cui al DM 25.11.2015 e piano di genotipizzazioni caprina di cui alle circolari n. 15403/2016, n. 19770/2019, n. 17049/2022.



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE
ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI
RAPPORTI INTERNAZIONALI

DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE

Ufficio 3 - Sanità animale, direzione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Sistema I&R.

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144

Trasmissione elettronica

N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Registro – Classif: I.1.a.e/2025/29

Allegati:

Oggetto: Riunione per la condivisione del documento di affiancamento al Piano di Selezione Genetica – di cui al DM 25 novembre 2015 a seguito dell'interruzione dei finanziamenti comunitari e nazionali per gli esami di genotipizzazione – verbale

Alla riunione, tenutasi in modalità mista, hanno partecipato:

Ministero salute DGSA: D.ssa Perrotta Dott. Ruocco, Dott. Francia, Sig.ra Leone (Ufficio 3),

Michele Brichese regione Veneto

Laura Favero regione Veneto

Luigi Petrucci regione Abruzzo

Gerardo Salvatore regione Basilicata

Tommaso Calabro regione Calabria

Francesco Scrivano per la regione Calabria

Marco Esposito regione Campania

Manlio Palei regione FVG

Marta Zanolla regione FVG

Valeria Ficarelli regione Lazio

Valeria Cosma Liguria

Francesco Maraschi regione Lombardia

Claudia Nassuato regione Lombardia

Michele Colitti regione Molise

Bartolomeo Griglio regione Piemonte

Luca Picco regione Piemonte

Onofrio Mongelli regione Puglia

Daniela Mulas regione Sardegna

Marcello Atzeni regione Sardegna

Elisabetta Perrera regione Sardegna

Pietro Schembri regione Sicilia

Sara Pirei regione Toscana

Paolo Zambotto provincia BZ

Gerlinde Wiedenhofer provincia BZ

Fernanda Sammarone regione Umbria

Enrica Muraro regione VDA

Cristina Liverani regione Emilia-Romagna

Enrica Martini regione Emilia-Romagna

Fabrizio Conti regione Marche

Vittorio Dorigoni provincia Trento

Michela Grisenti provincia Trento

Il 26 novembre 2025 si è svolta una riunione la cui discussione è stata dedicata al documento di affiancamento al DM 25 novembre 2015, a seguito della nota ministeriale n. 17029 del 10 giugno 2025 (integrata con n. 17475 del 12 giugno 2025), con la quale è stato comunicato che, per il Piano di Selezione Genetica Scrapie e il Programma di Genotipizzazione Caprina, le attività di genotipizzazione non potranno più essere rimborsate a partire dal 1° luglio 2026.

La Dott.ssa Perrotta apre la riunione presentando una sintesi delle decisioni e delle attività che hanno portato alla necessità di aggiornare il documento operativo. Il Direttore dell'Ufficio, Dr. Ruocco, interviene evidenziando l'importanza di valutare con attenzione il documento, alla luce del fatto che eventuali focolai di scrapie confermati resterebbero comunque a carico del SSN.

Viene chiarito che le attività tecniche previste dal DM dovranno proseguire al fine di mantenere e/o migliorare l'attuale situazione epidemiologica, resa possibile soprattutto grazie al piano di selezione genetica che negli anni ha contribuito a una significativa riduzione della prevalenza della scrapie. Le *istruzioni operative* rappresentano uno strumento per assicurare continuità e per valorizzare gli investimenti effettuati fino ad oggi, garantendo una programmazione efficace.

Nel corso della riunione viene affrontato il tema della selezione genetica per la resistenza alla scrapie e delle conseguenze derivanti dalla cessazione del cofinanziamento comunitario, che per anni ha sostenuto le spese anticipate per le genotipizzazioni come previsto dall'art.4 dal decreto del 2015. Il Ministero della Salute ricorda quindi che:

- il cofinanziamento è decaduto;
- il decreto consente l'emanazione di aggiornamenti operativi tramite atti a firma del Direttore Generale;
- la riduzione dei fondi pubblici ha determinato l'emissione della nota ministeriale che pone fine ai rimborsi, rendendo necessario un documento condiviso di accompagnamento per garantire la continuità del piano.

Si ribadisce che la selezione genetica ha prodotto risultati significativi, in termini di focolai, e che le istruzioni operative sono necessarie alle Regioni per programmare le attività e adempiere agli obblighi normativi, consentendo anche agli allevatori l'accesso ai premi PAC tramite l'aiuto accoppiato del MASAF. Viene inoltre ricordato che molte aziende avrebbero dovuto già trovarsi a livelli genetici tali da non richiedere ulteriori genotipizzazioni e che le movimentazioni degli animali devono rispettare le certificazioni per evitare regressioni della frequenza dell'allele di resistenza.

Le Regioni e le Province autonome, tramite i veterinari delle ASL, dovranno entro dicembre 2025 assegnare i livelli di rischio previsti dal DM 25 novembre 2015 di tutte le aziende/stabilimenti di competenza territoriale.

A seguire, informare gli operatori su eventuali nuove modalità di prosecuzione dei programmi secondo le decisioni regionali, revisionare (se presenti nuove determinazioni) i piani regionali, trovare accordi, se utile, con gli IZZSS riguardo i costi delle analisi di genotipizzazione, finora a carico del SSN. A tale proposito le regioni e Province Autonome appoggiano di poter riportare l'indicazione di un tetto massimo del costo delle genotipizzazioni, stimato in circa 15 €, da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, pur rispettandone la loro autonomia, al fine di garantire parità di trattamento agli allevatori su tutto il territorio nazionale.

Le Regioni manifestano alcune perplessità riguardo il fatto sia attività rientrante nei LEA, il trasferimento dei costi sugli allevatori e al maggiore carico amministrativo per i servizi veterinari. Tuttavia concordano sull'utilità di proseguire le attività e sostengono il documento. Alcune Regioni e Province autonome, ove possibile, hanno individuato forme di sostegno per evitare oneri diretti agli allevatori. Viene richiesto (da parte delle Regioni e PPAA):

- il miglioramento della BDN per agevolare aggiornamento delle certificazioni, controllo delle movimentazioni e identificazione dei capi da genotipizzare;
- di esplorare nuove forme di sostegno tramite MASAF.

La Dott.ssa Perrotta, al fine di favorire il coordinamento delle attività con scadenze fissate a dicembre 2025 e giugno 2026, si impegna a:

- trasmettere i file riepilogativi nella stessa giornata del 26 novembre 2025;
- sollecitare ASSONAPA all'inserimento dei dati di propria competenza e trasmissione dei dati;
- collaborare con la BDN per aggiornare rapidamente criteri e consultazione degli elenchi, facilitando la programmazione mirata delle attività.

In fase conclusiva viene proposta, considerando che si tratta di un livello sottoposto a valutazione nell'ambito dei LEA e in assenza di copertura da parte del SSN, la possibilità di fare riferimento agli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale attribuiti direttamente a Regioni e Province autonome dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La proposta è ritenuta condivisibile qualora non comporti oneri aggiuntivi per lo Stato e resti subordinata a un impegno concreto volto al miglioramento dell'attuale situazione degli stabilimenti dimostrabile dalle valutazioni in ambito LEA.

Con l'auspicio che il lavoro sulla selezione genetica continui a valorizzare i risultati dell'Italia in ambito europeo, **la sessione si chiude alle ore 12:40.**

ESITO DELLE ATTIVITÀ SUCCESSIVE

Alla data del 28.11.2025, gli impegni assunti risultano completati:

- ciascuna Regione ha ricevuto i file riepilogativi utili alla programmazione;
- sono state avviate le modifiche alla BDN;
- è stata comunicata ad ASSONAPA la necessità di acquisire e integrare i dati;
- è stata formulata la versione definitiva del "Documento di indirizzo dei piani di selezione genetica regionali".

Alla data del 5.12.2025, ricevuto il contributo di ASSONAPA, a ciascuna Regione è stato trasmesso il file completo dei dati sui capi iscritti ai Libri genealogici e ai Registri anagrafici, necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal documento e dallo stesso DM 25 novembre 2015.

Per ragioni di coerenza è stata eliminata dalla premessa la parte che affermava che nessun onere dovesse ricadere sull'allevatore, mantenendo invece solo il principio secondo cui nessun onere deve gravare sul SSN, lasciando così alle Regioni la facoltà di valutare le proprie modalità di intervento.

La verbalizzante Antonella Leone

Visto si Approva
da tutte le Regioni e Prov. Autonome
per il Tramite del Coordinamento della Regione Veneto